



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

- STATUTO FEDERALE -

Deliberazione del Commissario ad acta n. 1009 dell'8 febbraio 2012

Approvato con Deliberazione del Presidente del CONI n. 24/9 del 13 febbraio 2012

CAPITOLO I: ISTITUTO FEDERALE

Art. 1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Sport Invernali "FISI" - fondata come Federazione Italiana dello Sci nel 1920 è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile, e dalle relative disposizioni di attuazione, e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, sul riordino del CONI, in conformità allo Statuto di quest'ultimo.
2. E' costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02, che, senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport invernali, e dai Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato "GSNMS" firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano "CONI".
3. La FISI è retta dal principio democratico e garantisce la partecipazione di tutti all'attività federale in condizioni di parità e di pari opportunità.
4. La FISI opera in armonia con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, e con il Comitato internazionale Olimpico-CIO. Ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. La FISI aderisce con tutti gli obblighi inerenti alle seguenti Federazioni Internazionali degli sport invernali: Federazione Internazionale di Sci (FIS), Unione Internazionale Biathlon (IBU), Federazione Internazionale Slittino (FIL), Federazione Internazionale Bob e Tobogganing (FIBT) e Unione Internazionale Associazioni di Alpinismo (UIAA). La FISI è a sua volta riconosciuta come l'unica rappresentante degli sport invernali, meglio descritti nel proseguo del presente Statuto, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.
5. La FISI svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e con gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 2 - Durata e sede

La durata della FISI é illimitata; la sua sede è a Milano all'indirizzo risultante dal Registro delle Associazioni riconosciute tenuto dalla Prefettura di Milano.

Art. 3 - Scopi

1. La FISI favorisce in tutti i campi lo sviluppo delle discipline sportive elencate nel successivo art. 16; ne promuove, dirige e coordina l'attività in ogni manifestazione, con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse dello sport nazionale; attua programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CONI.
2. La FISI adotta tutti gli atti direttamente o indirettamente rivolti alla realizzazione degli scopi istituzionali.
3. L'attività della FISI è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica e combatte ogni forma di discriminazione razziale in conformità a quanto disposto in materia dal CIO, dal CONI e dalle Federazioni sportive internazionali cui aderisce.
4. Le attività agonistiche che fanno capo alle Federazioni Sportive Internazionali cui la FISI aderisce non possono essere delegate ad altri Organismi.
5. L'attività degli sport invernali è di natura dilettantistica o, comunque, non professionistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, ivi compresi i principi contenuti nella carta olimpica, e dalle norme dell'ordinamento statale.

6. La FISI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività agonistiche e sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti riconoscendo ed accettando incondizionatamente il regolamento antidoping del CONI.

CAPITOLO II: AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 - Instaurazione dei rapporti federali

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 comma 2 sono affiliate alla FISI a condizione che:
 - a) il proprio Statuto sia conforme alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/02, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle deliberazioni del C.N. di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI;
 - b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative e le direttive del CONI, della FISI e delle Federazioni Internazionali di riferimento;
 - c) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano;
 - d) abbiano un minimo di 35 tesserati alla FISI.
2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della FISI. A tal fine, gli statuti e le relative modificazioni devono essere sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale oppure del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Gli statuti, oltre ai requisiti prescritti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISI.
3. I GSNMS, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale. I componenti degli Organi direttivi dei GSNMS, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.
4. Società, Associazioni e GSNMS, nel prosieguo nominati "Affiliati", entrano a far parte della FISI dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
5. La partecipazione degli atleti dei GSNMS, a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
6. La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori dei GSNMS a manifestazioni sportive di competenza e allenamenti è autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
7. I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che tramite gli enti affiliati chiedono l'iscrizione alla FISI stessa accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, partecipando poi all'attività sportiva agonistica.
8. La validità annuale della tessera è fino al termine della stagione sportiva fissata convenzionalmente al 30 settembre.
9. Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è libero alla scadenza di ogni anno d'iscrizione non sussistendo tra i tesserati e gli affiliati FISI alcun vincolo sportivo.

10. La tessera FISI non prevede diverse categorie di tesserati ed è valida per dirigenti, tecnici, atleti e ogni altra persona comunque aderente alla Federazione.
11. I dirigenti federali, centrali e periferici, quelli degli affiliati, i soci degli stessi che partecipano a gare o a qualunque altra manifestazione compresa nell'ambito di attività della FISI, i tecnici di ogni livello, devono essere tesserati alla FISI stessa.
12. Il tesseramento cessa per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia, nonché nei casi previsti dall'art.7 del presente Statuto. Cessa anche per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che l'ha determinato.
13. Non può far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei suoi confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
14. Il nuovo tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 5 - Diritti degli Affiliati e dei Tesserati

1. Gli affiliati hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti;
 - di partecipare all'attività sportiva nonché all'attività agonistica federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - di organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi e commissioni federali competenti;
 - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISI.
2. I tesserati hanno diritto:
 - di partecipare all'attività sportiva nonché all'attività agonistica federale attraverso i rispettivi affiliati in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISI;
 - di accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali, se in possesso dei requisiti richiesti, e più in generale, alla vita attiva della Federazione stessa.
3. La FISI garantisce altresì, nel proprio ambito, i mezzi di impugnativa e di difesa avverso i provvedimenti federali che dovessero risultare pregiudizievoli, purché comunque connessi con l'attività sportiva dei propri affiliati e tesserati

Art. 6 - Doveri degli Affiliati e dei Tesserati

1. Con l'accettazione della domanda di affiliazione gli affiliati si impegnano - per sé e per i propri soci - all'osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, ivi compreso il codice di comportamento sportivo, dello Statuto e dei regolamenti federali, ivi compresi i Regolamenti Disciplina, Anti-doping e Squadre Nazionali, nonché all'osservanza delle deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle singole sfere di competenza.
2. Gli affiliati si impegnano altresì a mettere a disposizione della FISI gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
3. I tesserati sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FISI, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Agli stessi doveri sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati. Anche i tesserati dovranno rispettare il codice di comportamento sportivo adottato dal CONI. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a

quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISJ sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 7 - Scioglimento del vincolo di affiliazione

1. Gli affiliati cessano di far parte della FISJ
 - per recesso;
 - per scioglimento volontario deliberato dall'assemblea sociale;
 - per mancata riaffiliazione;
 - per revoca dell'affiliazione da parte del CF nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata.
2. Gli affiliati che cessano di far parte della FISJ per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi tanto verso la Federazione, quanto verso gli affiliati e i loro soci.
3. La cessazione di appartenenza alla FISJ comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa. Contro la decisione di revoca o di diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale ai sensi del vigente Statuto CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 8 - Commissione per l'insegnamento dello sci (COSCUA)

1. In attuazione dei compiti istituzionali di cui all'art.3 del presente Statuto e con riferimento alla legislazione statale, regionale e provinciale, concernente direttamente e indirettamente le attività sportive amministrare la FISJ, d'intesa con il Collegio Nazionale Maestri di Sci, definisce ed aggiorna i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dello sci nel territorio nazionale secondo il disposto della Legge quadro n.81/91.
2. La FISJ provvede alla formazione e alla disciplina degli istruttori nazionali.
3. Il rilascio del marchio federale alle scuole di sci avviene secondo le modalità previste dal regolamento della COSCUA (Commissione per l'insegnamento dello sci in Italia).

Art. 9 - Past President

1. Il CF su proposta del Presidente, può nominare il Presidente uscente a Past President il quale dura in carica per la durata del mandato del CF stesso.
2. Può essere riconfermato.

Art. 10 – Onorificenze

Il CF può conferire onorificenze a persone ed Enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.

Capitolo III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 11 - Organi federali

1. Gli Organi federali si distinguono in organi centrali, organi periferici e organi di giustizia.
Organi centrali:
 - a) Assemblea Federale (AF)

- b) Presidente della Federazione
- c) Consiglio Federale (CF)
- d) Consiglio di Presidenza (UP)
- e) Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
- f) Consulta Nazionale (CN)

Organi periferici:

- Assemblea Regionale (AR)
- Presidente Regionale
- Consiglio Regionale (CoR)
- Consiglio di Presidenza Regionale (UPR)
- Delegato Regionale (DR)
- Assemblea Provinciale (AP)
- Presidente Provinciale
- Consiglio Provinciale (CoP)
- Delegato Provinciale (DP)

Organi di giustizia:

- Procuratore Federale (PF)
- Giudice Unico Regionale (GUR)

Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado (CGD1)

Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado (CGD2)

2. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, gli Organi di Giustizia agiscono in piena autonomia e sono indipendenti da ogni altro organo centrale e periferico. Le funzioni esclusive degli organi centrali e periferici non sono delegabili

CAPITOLO IV: ORGANI CENTRALI

Art. 12 - Assemblea Federale (AF)

1. L'AF è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere, a seconda dei casi, ordinaria o straordinaria; elettiva o non elettiva.
2. All'AF hanno diritto di partecipare i legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto, o i loro delegati purché dirigenti in carica dello stesso affiliato, ed i rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'AF, in seduta ordinaria elettiva, deve tenersi entro i tre mesi successivi al mese di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali e in seduta non elettiva entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali.
3. E' preclusa, comunque, la partecipazione in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
4. Le assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ai fini della garanzia del ricevimento, trasmessa almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione a tutti gli aventi diritto al voto. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'assemblea comprensivo dell'indicazione dei voti attribuiti.
5. L'AF deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente federale, del Consiglio Federale o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del CF lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto. Dovrà inoltre

essere convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal CF. In detti casi l'assemblea deve essere convocata e dovrà svolgersi entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte. L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.

6. L'AF salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FISJ, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti in Assemblea.

I componenti degli organi assembleari, in caso di Assemblea elettiva, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 13 Partecipazione di atleti e tecnici all'Assemblea

1. L'elettorato attivo è riconosciuto:
 - agli atleti maggiorenni in attività che hanno partecipato a qualsivoglia gara o Campionato iscritto nei calendari Internazionali o Federali (Nazionale, Regionale o Provinciale);
 - ai tecnici maggiorenni iscritti nei ruoli della Scuola Tecnici Federali (STF) ed in attività.I tecnici e gli atleti devono essere regolarmente tesserati.
2. Per quanto attiene all'elettorato attivo nell'ambito delle AF, ogni affiliato indicherà, mediante lo svolgimento di assemblea di categoria, l'atleta ed il tecnico, e per ciascuno l'eventuale sostituto, votati rispettivamente dagli atleti e dai tecnici dell'affiliato stesso, portatori rispettivamente il 20% ed il 10% dei voti spettanti all'affiliato.

Art. 14 - Attribuzioni delle Assemblee Federali

1. L'AF in seduta ordinaria elettiva:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del CF che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 - b) elegge con votazioni separate: il Presidente della Federazione; i Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.
- 1 bis. L'AF in seduta ordinaria non elettiva discute e approva la relazione tecnico-morale del Consiglio Federale.
2. L'AF in seduta straordinaria:
 - a) in caso di cessazione per qualsiasi motivo, elegge, con votazioni separate: il Presidente della Federazione, i Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici, i Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti;
 - b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del CONI;
 - c) delibera lo scioglimento della FISJ e la liquidazione del patrimonio;
 - d) delibera sul bilancio d'esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di parere negativo da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. In tale ipotesi, l'Assemblea è costituita solamente dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto.
3. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale, i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.

Ai rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali ciascuno di essi risulta tesserato.

Art. 15 - Composizione dell'AF

- 1. L'AF è composta dagli affiliati aventi diritto a voto nelle figure di Presidente, o suo delegato, un atleta eletto dai propri atleti, un tecnico eletto dai propri tecnici.**
- 2. In sostituzione del Presidente è ammessa la nomina, in base alle norme statutarie interne dell'affiliato, di un rappresentante diverso, purché di tale decisione dell'Organo deliberante dell'affiliato sia fornita prova alla Commissione Verifica Poteri e purché il soggetto delegato sia un componente del Consiglio Direttivo Sociale dell'affiliato e tesserato FISJ.**
- 3. Ogni Presidente o legale rappresentante di affiliato può essere portatore di una delega, presentata alla C. V. P., oltre alla propria, se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati, di 2 deleghe se hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati; di 3 deleghe se hanno diritto di partecipare fino a 500 affiliati.**
- 4. Le deleghe possono essere conferite solo nell'ambito del medesimo Comitato Regionale.**
- 5. Gli atleti e i tecnici designati ai sensi dell'art.13 che precede possono peraltro rappresentare solo gli atleti ed i tecnici dell'affiliato nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe.**
- 6. Intervengono all'AF , senza diritto di voto:**
 - il Presidente della FISJ;**
 - i componenti il CF;**
 - i componenti il CRC;**
 - il Past President;**
 - i Presidenti dei CR;**
 - i Direttori agonistici;****e nella loro funzione, se non rappresentanti di organismi affiliati:**
 - i Presidenti delle Commissioni Federali nazionali;**
 - i rappresentanti federali presso gli Enti Sportivi Internazionali;**
 - eventuali altri che il Presidente ritenesse opportuno invitare.**
- 7. I membri del CF ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.**

Art. 16 - Attribuzione del voto agli affiliati

- 1. Voto di base.**

Hanno diritto ad un voto di base con valore 10 gli affiliati che:

 - a) abbiano provveduto alla riaffiliazione entro il 31 gennaio dell'anno in cui viene tenuta l'AF;**
 - b) abbiano maturato una anzianità di affiliazione non inferiore a 12 mesi precedenti la data di celebrazione della AF;**
 - c) abbiano svolto nel suddetto periodo attività sportiva partecipando a qualsivoglia gara o campionato iscritto nei calendari Federali.**
 - d) alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva della Federazione.**
- 2. Voti plurimi.**

Oltre al voto di base (valore 10) di cui al comma precedente, gli affiliati possono disporre di voti plurimi in relazione ai punteggi conseguiti per le seguenti attività:

 - a) Attività agonistica.**

Il punteggio degli affiliati per attività agonistica è determinato con i criteri ed i parametri di cui alla TABELLA 1, in appendice al presente Statuto.
 - b) Attività organizzativa.**

Il punteggio di organizzazione per le gare che hanno avuto regolare svolgimento viene attribuito agli affiliati con i criteri ed i parametri di cui alla TABELLA 1, in appendice al presente Statuto.

Qualora gli affiliati organizzatori siano più di uno, il punteggio per organizzazione viene diviso, in parti uguali, fra gli affiliati che si dichiarano, nelle classifiche, organizzatori della manifestazione.

- Graduatorie per l'attribuzione dei voti plurimi.

Per ogni disciplina agonistica viene stilata ogni anno una graduatoria degli affiliati approvata dal CF riportante per ogni affiliato, la sommatoria dei punti conseguiti per attività agonistica, la sommatoria dei punti conseguiti per attività organizzazione gare, ed il totale delle due attività.

Le discipline agonistiche che originano una graduatoria di disciplina sono:

- Sci Alpino,**
- Sci Fondo,**
- Salto e Combinata Nordica,**
- Biathlon,**
- Slittino su Pista artificiale,**
- Bob su Pista,**
- Skeleton**
- Freestyle,**
- Snowboard,**
- Sci Alpinismo,**
- Sci Carving,**
- Sci d'Erba,**
- Sci di Velocità**
- Slittino su Pista naturale,**
- Bob su Strada.**

oltre a quelle che dovessero essere in seguito riconosciute dal CF, previa conseguente modifica del presente Statuto.

La sommatoria delle graduatorie di disciplina, dà origine alla graduatoria generale degli affiliati sempre articolata sulle due sommatorie: attività agonistica e attività organizzativa.

- Attribuzione dei voti plurimi agli affiliati:

Il numero di voti plurimi da attribuire ad ogni affiliato in funzione dei punteggi conseguiti nelle due sommatorie di cui al comma precedente (Attività Agonistica ed Attività Organizzativa), sulla base della graduatoria valida, risulta nella TABELLA 2, alla colonna Voti per Attività, in appendice al presente Statuto.

- Attribuzione dei totali dei voti agli affiliati:

Il numero totale dei voti da attribuire ad ogni affiliato deriva da quanto esposto al comma precedente + 10 (Voto di Base); come risulta nella TABELLA 2, alla colonna Totale Voti, in appendice al presente Statuto.

Secondo il disposto dell'Art.13 del presente Statuto, il totale dei voti plurimi spettanti ad ogni affiliato, secondo quanto enunciato al paragrafo precedente, verrà suddiviso in tre quote e precisamente:

- a) Il 70% al legale rappresentante dell'affiliato.**
- b) Il 20% al rappresentante degli atleti dell'affiliato.**
- c) Il 10% al rappresentante dei tecnici dell'affiliato.**

I voti di cui dispone ogni affiliato figurano a fianco della denominazione sociale nell'elenco ufficiale, diramato dalla Segreteria federale, entro il 30° giorno antecedente la data dell'AF.

I voti plurimi attribuiti per l'organizzazione delle gare non possono superare il 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto, e possono essere attribuiti a condizione che le società ed associazioni, oltre all'attività organizzativa, svolgano anche l'attività agonistica.

Art. 17 - Modalità di deliberazione dell'AF

1. L'AF delibera validamente a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, salvo per la proposta di scioglimento della FISJ, nel qual caso è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli aventi diritto di voto.
2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
 - a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
 - c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - d) per acclamazione se trattasi della nomina degli organi dell'Assemblea.
3. Il Presidente Federale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tale quorum è richiesto anche per le elezioni dei Presidenti degli Organi Territoriali.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
4. Vengono eletti Consiglieri Federali i Candidati con il maggior numero dei voti; tale disposizione si applica anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi.

Art. 18 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della FISJ in ambito nazionale ed internazionale;
 - b) ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
 - c) esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
 - d) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - e) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
 - f) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - g) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;

- h) convoca e presiede il CF, provvedendo alla formulazione dell'ordine del giorno, nel quale possono essere inseriti eventuali argomenti che devono essere proposti dai Consiglieri almeno 10 giorni prima della data del CF stesso, e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- i) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del CF, ove rientranti nella competenza di quest'ultimo, nella prima riunione successiva alla loro adozione, con esclusione dell'approvazione del bilancio;
- l) compie tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti federali o dal CF che non rientrino nella competenza esclusiva di quest'ultimo;
- m) convoca l'AF, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
- n) convoca almeno 4 volte all'anno la Consulta Nazionale e la presiede secondo l'art.25 del presente Statuto;
- o) può concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo

2. In casi di assenza, impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni, il Vicepresidente vicario convoca, entro 60 gg. dalle dimissioni o dal definitivo impedimento, l'AF affinché proceda alla elezione del nuovo Presidente nei successivi 30 giorni.

Art. 19 - Il Consiglio Federale (CF)

1. Il CF dura in carica quattro anni.
2. E' composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da
10 consiglieri di cui 2 eletti fra gli atleti (con equa rappresentanza di atleti ed atlete) e 1 fra i tecnici e votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, conformemente a quanto previsto per gli Organi del CONI.
3. I consiglieri, eletti dall'AF, secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal ROF, sono rieleggibili e hanno tutti voto uguale e deliberativo.
4. Uno dei Consiglieri rappresenta i GSNMS.
5. Il CF è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o il Vicepresidente Vicario, ed almeno sei Consiglieri. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
7. Nella sua prima riunione elegge fra i propri 10 componenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, a maggioranza assoluta e con voto segreto.

Art. 20 - Riunione del CF

1. Il CF si riunisce almeno sei volte all'anno nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno sei Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.
2. Partecipa alle riunioni del CF il Past President, se nominato;
3. Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente, i Presidenti Regionali, i rappresentanti dei GSNMS, i rappresentanti della FISJ in Enti Nazionali ed Internazionali, i Direttori agonistici, i Presidenti delle Commissioni ed eventuali altre persone la cui presenza si ritenga utile.

4. Funge da Segretario il Segretario Generale della FISJ.

Art. 21 - Compiti del CF

Il Consiglio Federale:

1. verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo;
2. valuta i risultati sportivi conseguiti;
3. vigila sul buon andamento della gestione federale;
4. attribuisce incarichi ai Consiglieri Federali fissandone i compiti e le modalità;
3. dà esecuzione alle delibere dell'AF, la cui attuazione non rientra nelle competenze del Presidente;
4. definisce i criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione;
5. approva la relazione sulla gestione federale predisposta dal Segretario Generale da presentare all'Assemblea ordinaria non elettiva.
6. delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno ed approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
7. vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle norme federali;
8. delibera la località e la data dell'AF sia ordinaria, sia straordinaria; delibera altresì l'ordine del giorno dell'AF, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'AF straordinaria espressamente previsti dal presente Statuto;
9. delibera i regolamenti federali e le eventuali modifiche trasmettendoli al CONI per l'approvazione;
10. ratifica i provvedimenti deliberati in caso di necessità ed urgenza dal Presidente e dall'UP;
11. delibera il conferimento della qualifica di Past President e di socio onorario, secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Statuto;
12. delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi dei soggetti di cui all'art.1 del presente Statuto e sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli stessi;
13. delibera l'ammontare delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e l'importo di tutte le tasse federali;
14. nomina i componenti degli Organi di Giustizia federali centrali e, su proposta dei CoR, quelli regionali;
15. nomina, su proposta del Presidente federale, i membri delle Direzioni Agonistiche (DA), il Presidente ed i componenti delle Commissioni tecniche e funzionali;
16. esamina ed approva, secondo i criteri fissati dal Presidente Federale, i programmi delle DA e delle Commissioni tecniche e funzionali;
17. propone i Delegati ed i rappresentanti federali presso gli Enti Internazionali dettando gli indirizzi tecnici e politici;
18. delibera la costituzione di CR e CP;
19. esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti gli organi regionali e provinciali;
20. delibera lo scioglimento per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatate impossibilità di funzionamento degli organi regionali e provinciali e nomina i commissari straordinari;
21. delibera lo scioglimento del CR nel caso previsto dall'art.31 del presente Statuto e nomina il Delegato Regionale;
22. nomina, su proposta del CR, i Delegati provinciali provvedendo alla revoca degli stessi in caso di mancato funzionamento;
23. delibera, ove occorra, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei CR;
24. determina i contributi finanziari dei CR per l'espletamento dei loro compiti;
25. approva il conto preventivo e il conto consuntivo dei CR;

26. delibera i calendari nazionali;
27. delibera la località e la data dei Campionati Nazionali;
28. assegna le manifestazioni internazionali riservate all'Italia a quegli affiliati che le richiedono;
29. disciplina in conformità alle norme internazionali, ed in armonia con le direttive del CONI, e la vigente legislazione in materia, la pubblicità, le sponsorizzazioni ed i diritti televisivi relativi all'immagine della FISJ, degli affiliati, compresi i Comitati Organizzatori (CO) che questi avessero costituito, e degli atleti nell'ambito dell'attività organizzativo-agonistica e di ogni altra attività promozionale di interesse federale;
30. regola le modalità d'uso delle scritte, degli emblemi, stemmi e del logo federale da parte degli organi periferici, degli affiliati, compresi i CO che questi avessero costituito;
31. decide su qualunque questione gli venga sottoposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti federali;
32. delibera sull'ordinamento e sulla organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 22 - Decadenza del CF e dei Consiglieri

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del CF sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del CF.
Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario fino all'espletamento dell' AF, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero CF; resta in carica il Vicepresidente Vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente con maggiore anzianità di carica) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'AF che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero CF e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'AF che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del CF, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.
4. Qualora per qualsiasi causa vengano meno singoli componenti in numero inferiore alla maggioranza, il CF provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
5. In caso contrario, si deve provvedere alla reintegrazione del CF, se non risulta compromessa la funzionalità dell'Organo, attraverso assemblea straordinaria che dovrà essere svolta entro novanta giorni dall'avverarsi della causa che ha prodotto il venir meno di componenti del Consiglio Federale.
6. Il Consigliere federale che nello stesso esercizio non abbia partecipato a tre riunioni di CF, salvo giustificate ragioni di forza maggiore, decade con delibera del CF.
7. La decadenza per qualsiasi causa del CF non si estende al CRC e agli Organi di giustizia, anche se di nomina

Art. 23 - Consiglio di Presidenza (CP)

1. Il CP è formato dal Presidente, dai due Vicepresidenti, da 1 Consigliere eletto tra i Consiglieri atleti e dal Consigliere tecnico.
2. Funge da segretario il Segretario Generale della FISl.
3. Il Presidente, quando lo ritenga necessario, può invitare alle riunioni del CP, a titolo consultivo, anche altri componenti del CF o soggetti terzi la cui presenza sia utile ai lavori.
4. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice devono essere presenti almeno 3 membri, compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il CP è convocato dal Presidente in ogni momento, anche con breve preavviso.
6. **Compiti del CP:**
 - a) cura l'attuazione di quanto delegato dal CF;
 - b) provvede al disbrigo degli affari correnti;
 - c) adotta provvedimenti urgenti che dovranno essere sottoposti alla ratifica del CF nella prima riunione utile.

Art. 24 - Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ad essi possono essere affidati speciali incarichi.

Art. 25 - Consulta Nazionale (CN)

1. La Consulta Nazionale è un Organo Federale consultivo composto dai Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, nonché dai rappresentanti nominati dai GSNMS, presieduto dal Presidente Federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio Federale iniziative per lo sviluppo degli sport invernali a livello di base.
2. La stessa deve essere convocata almeno 4 volte all'anno.
3. La Consulta Nazionale è l'Organo Federale di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e le disposizioni che regolamentano la predetta attività.
4. La Consulta esprime il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente della FISl o proposti dagli stessi Comitati Regionali o dai GSNMS almeno 10 giorni prima dello svolgimento della riunione.
5. Alle riunioni di Consulta partecipano i componenti di CF.

Art. 26 - Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione.
2. Il Segretario Generale:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa della Federazione;
 - b) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego;
 - c) prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;

- d) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FISJ;
- e) coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione.

CAPITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal C.O.N.I. comunque in conformità alla normativa vigente. In caso di cessazione dalla carica, il Presidente sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Presidente, che può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla Federazione, e i componenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili o all'albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
4. I componenti effettivi del CRC devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione.
5. Al CRC si applicano i casi di decadenza di cui agli articoli 2399 e 2405 codice civile

Art. 28- Compiti del CRC

1. Il CRC si riunisce su convocazione del proprio Presidente e delibera con le modalità ed il quorum di cui all'art. 2404 codice civile.
2. I membri supplenti intervengono alle sedute degli organi deliberanti solo in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro effettivo secondo la disposizione dell'art.2401 del codice civile.
3. I controlli da parte del CRC si svolgono, per quanto compatibili, secondo le disposizioni valide per il collegio dei Sindaci di cui agli artt. 2397-2409-ter codice civile. In particolare i Revisori dei Conti:
 - a) controllano l'amministrazione della Federazione;
 - b) vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - c) verificano la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali;
 - d) verificano, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità;
 - e) verificano la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
 - f) verificano l'osservanza delle norme stabilite dall'art.2426 codice civile per la valutazione del patrimonio federale;
 - g) accertano, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione o ricevuti dalla Federazione in pegno, cauzione o custodia;
 - h) espletano, anche individualmente, atti d'ispezione e di controllo;
 - i) possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni economico-finanziarie della Federazione;
 - j) verificano che il controllo di gestione sia idoneo, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, alla realizzazione degli obiettivi nonché alla corretta gestione economica delle risorse.

Art. 29 - Decadenza nell'ambito del CRC

1. I Revisori decadono per:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del CF o dell'UP.
 - d) cancellazione o sospensione dall'albo dei dottori e dei ragionieri commercialisti o dal registro dei Revisori contabili.

CAPITOLO VI: DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 30 - Nomina e compiti delle Direzioni Agonistiche e delle Commissioni Tecniche e Funzionali.

Il CF nomina le Direzioni Agonistiche e le Commissioni tecniche e funzionali per l'attuazione delle attività istituzionali. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali.

CAPITOLO VII: ORGANI PERIFERICI

Art. 31 - Comitati Regionali (CR)

1. L'organizzazione territoriale della FISJ è ripartita, di norma in CR.
2. I CR possono essere costituiti nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati aventi diritto al voto.
3. Qualora il numero degli affiliati costituenti il CR dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il CF può deliberare lo scioglimento del CR e nominare un Delegato Regionale.
4. Nella Regione Trentino Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, organi Provinciali che esercitano funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.
5. Il Consiglio Federale, per motivazioni ispirate a criteri di economicità nella gestione federale e per particolari situazioni di natura geografica, può istituire Comitati che comprendano due o più Regioni limitrofe o più aree limitrofe di Regioni diverse.
6. L'istituzione di un nuovo CR ha effetto immediato dopo la delibera del CF.
7. I CR esercitano, nelle rispettive giurisdizioni territoriali, funzioni tecnico-organizzative nel limite delle attribuzioni loro assegnate dagli organi centrali competenti.
8. Essi promuovono iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordinano l'attività degli organi provinciali e vigilano sull'andamento generale delle rispettive attività.
9. La sede dei CR è stabilita, di norma, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal CF e su proposta del CoR.

Art. 32 - Assemblea Regionale (AR)

1. L'AR è il massimo Organo federale dell'Organo funzionale e territoriale rappresentato dal CR.
2. E' costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, esclusi i GSNMS, aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, ai sensi e nelle forme di cui all'art.13 e 16 che precedono, e deve essere convocata, a

cura del Presidente del CR, su indicazione e richiesta del CoR, e comunque in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, con particolare riferimento al diritto di richiesta di convocazione di cui all'art.12 che precede.

3. E' convocata con lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento, trasmessa almeno 25 giorni prima del giorno dell'effettuazione a tutti gli aventi diritto al voto.
4. I voti nell'Assemblea del CR sono attribuiti secondo le norme previste per l'Assemblea Federale di cui all'art.16 che precede.
5. L'AR dovrà tenersi in via ordinaria entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali per l'elezione, a scrutinio segreto, con votazioni separate del Presidente regionale, dei Consiglieri regionali, nonché per deliberare su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
6. L'AR deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del CR o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del CoR lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto.
L'AR Straordinaria, composta da soli rappresentanti degli affiliati, dovrà essere obbligatoriamente convocata in caso di reiezione del conto consuntivo da parte del Consiglio Federale o in caso di parere negativo dell'organo di controllo.
7. All'AR partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 2 del presente articolo.
8. Ogni Presidente o legale rappresentante di organismo affiliato può rappresentare per delega, un solo organismo affiliato diverso da quello di appartenenza nei CR con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 20, due nei CR con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 50 e tre nei CR con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 100.
9. Le deleghe possono essere conferite solo nell'ambito del CP di appartenenza.
10. Gli atleti e i tecnici sono designati ai sensi dell'art.13 che precede.
11. Intervengono all'AR, senza diritto di voto:
 - a) il Presidente del CR;
 - b) un delegato del CF in rappresentanza del Consiglio stesso;
 - c) i componenti del CoR;e nella loro funzione, se non rappresentanti di affiliati,
 - a) i Presidenti e i delegati provinciali;
 - b) i rappresentanti degli affiliati che non hanno diritto di voto;
 - c) i responsabili tecnici e funzionali del CR;
 - d) eventuali altri soggetti che il Presidente regionale ritenga opportuno invitare.
12. I Presidenti, i Consiglieri regionali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'AF in quanto compatibili.
14. Per la validità delle deliberazioni si applicano i quorum e le maggioranze richieste per l'AF.

Art. 33 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione ai fini sportivi nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti, nonché per quanto previsto dall'art. 35 punto c, nel territorio di competenza.
Il Presidente Regionale:
 - a) è responsabile unitamente al CoR della gestione e del funzionamento tecnico del Comitato nei confronti dell'AR e del CF;

- b) convoca il CoR con comunicazione scritta che deve pervenire almeno 8 giorni prima, con indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno.
In caso di urgenza il CoR è validamente convocato con un preavviso di 24 ore a mezzo telegramma, o telefax, o posta elettronica;
 - c) convoca, ogni volta che lo ritenga necessario, il Consiglio di Presidenza Regionale per il disbrigo degli affari correnti e l'ordinaria amministrazione;
 - d) convoca, nei casi stabiliti, l'Assemblea Regionale.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FISJ.

Art. 34 - Il Consiglio Regionale (CoR)

- 1. Il Consiglio Regionale viene eletto e resta in carica per il quadriennio olimpico, ed è costituito da un Presidente e da 20 Consiglieri di cui 4 eletti fra gli atleti e 2 fra i tecnici e votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- 2. Tutti gli eletti sono rieleggibili, ed hanno tutti voto uguale e deliberativo.
- 3. Il CoR nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto uno o tre Vicepresidenti, di cui uno con la qualifica di Vicario, in proporzione al numero dei Consiglieri.
- 4. Le funzioni del Vice Presidente Vicario Regionale sono analoghe a quelle del Vice Presidente Vicario della FISJ.
- 5. Il CoR nomina fra i propri componenti, un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del CR.
- 6. Il CoR si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la metà dei Consiglieri Regionali.
- 7. Il voto non è delegabile.
- 8. Per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il CF.

Art. 35 - Compiti del Consiglio Regionale

- 1. Il Consiglio Regionale:
 - a) promuove la diffusione degli sport amministrati dalla Federazione, con particolare riguardo all'attività agonistica;
 - b) amministra, ai fini istituzionali e nell'ambito delle disposizioni federali, i fondi del Comitato predisponendo il conto preventivo ed il conto consuntivo, deliberati dal CoR. Questi ultimi vengono trasmessi al CF per l'approvazione nei termini del regolamento amministrativo.
 - c) determina i contributi finanziari dei CP per l'espletamento dei loro compiti;
 - d) fissa i criteri per la rendicontazione delle attività economico-patrimoniali dei CP;
 - e) propone e promuove e, su autorizzazione del CF, conclude contratti di sponsorizzazione;
 - f) in base alle direttive delle DA e delle Commissioni tecniche e funzionali della Federazione indirizza l'attività dei tecnici regionali, con particolare cura per l'addestramento giovanile;
 - g) assiste direttamente o tramite i CP gli affiliati nello svolgimento delle loro attività;
 - h) vigila affinché nell'ambito delle strutture e delle società del Comitato siano rispettate le norme federali;
 - i) nomina, dandone comunicazione alla segreteria federale, i responsabili regionali per ogni Disciplina Agonistica e Commissione Funzionale corrispondenti a quelle della Federazione;
 - j) nomina le Commissioni tecniche e funzionali regionali e ne esamina le relazioni per l'approvazione;
 - k) regola l'attività dei CP e dei DP che da esso dipendono;

- l) coordina direttamente o a mezzo dei CP le proposte degli affiliati per le gare dei calendari nazionali e internazionali e le trasmette, con il proprio parere, alla segreteria generale della Federazione;
- m) approva il calendario agonistico regionale;
- n) redige il rendiconto economico-patrimoniale del Comitato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale.

Art. 36 - Decadenza del CR - Sostituzione dei membri mancanti

Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto per il C.F..

Art. 37 - Consiglio di Presidenza Regionale (CPR)

1. Il CPR è composto dal Presidente Regionale, dai Vicepresidenti, da un Consigliere atleta e da un Consigliere tecnico. Partecipa alle riunioni dell’CPR il Segretario del Comitato.
2. Si riunisce su convocazione del Presidente Regionale che lo presiede o, in caso di impedimento, di chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dal ROF.
3. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 membri, compreso il Presidente Regionale; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. In caso di urgenza adotta - con effetto immediato - i provvedimenti ritenuti necessari, di competenza del Consiglio Regionale, alla cui ratifica debbono essere sottoposti alla prima riunione utile.
5. Vaglia le domande di affiliazione e di riaffiliazione, direttamente o tramite i CP, e le inoltra al CF con il proprio parere.

Art. 38 – Collegio dei Revisori dei Conti Regionale (CRCR)

L’AR elegge il Collegio dei revisori dei conti costituito da un Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente, oppure un singolo Revisore effettivo ed uno supplente, iscritti all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti o iscritti al registro dei revisori contabili, il quale esercita la revisione contabile del CR con le funzioni di cui all’art. 2409 ter cc.

Valgono le norme di cui al precedente capitolo V°.

Art. 39 - Delegato Regionale (DR)

1. Nelle Regioni ove esistono meno di 10 società affiliate, il CF può nominare i Delegati Regionali al fine di promuovere e svolgere le attività federali, nonché al fine di addivenire alla costituzione di un CR, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. Il Delegato, entro il 30 giugno di ogni anno, deve inviare al CF una dettagliata relazione circa l’esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l’adozione di eventuali provvedimenti necessari.
3. La decadenza del CF comporta anche quella del DR.

Art. 40 - Gestione Commissariale del CR

1. In caso di gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento o constatata impossibilità di funzionamento da parte dei CR, il CF ne delibera la gestione commissariale.

2. Il Commissario nominato dal CF provvede all'ordinaria amministrazione del CR e celebra l'AR straordinaria delle società per l'elezione del nuovo C.R. entro il termine di 60 giorni, salvo proroga, non ripetibile, concessa dal CF.

Art. 41- Comitati Provinciali (CP)

1. Il CF sentito il parere del CR ha facoltà di costituire i CP nelle province in cui siano affiliate almeno 5 società aventi diritto al voto di base.
2. Qualora il numero delle suindicate società costituenti il CP dovesse ridursi, al di sotto delle 5 unità, il CF può deliberare lo scioglimento del CP e, sentito il parere del CR, può nominare un DP. Ai CP si applicano, in quanto applicabili, le norme procedurali previste per i CR.

Art. 42 - Assemblea Provinciale (AP)

1. Le Assemblee Provinciali costituiscono il massimo Organo deliberativo nell'ambito del CP, o comunque della provincia.
2. Valgono per le stesse tutte le norme previste per la celebrazione e le competenze dell' AR in quanto compatibili.

Art. 43 - Deleghe di Affiliati alle AP

1. Nei CP con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 10 è consentito il rilascio di una sola delega tra rappresentanti legali di affiliati.
2. I Presidenti dei CP ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Art. 44 - Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, rappresenta la FISJ ai fini sportivi, è responsabile dell'attuazione delle direttive impartite dal CoR, convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.
2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FISJ.

Art. 45 - Il Consiglio Provinciale (CoP)

1. Il CoP viene eletto e resta in carica per il quadriennio olimpico, ed è costituito da un Presidente e da 10 Consiglieri di cui 2 eletti fra gli atleti e 1 fra i tecnici e votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, conformemente a quanto previsto per gli Organi del CONI.
2. Tutti gli eletti sono rieleggibili, ed hanno tutti voto uguale e deliberativo.
3. Il CoP nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta un Vice Presidente Vicario.
4. Le funzioni del Vice Presidente Provinciale Vicario sono analoghe a quelle del Vicario federale.
5. Il CoP elegge inoltre, tra i propri componenti, un Segretario che assicura il regolare funzionamento del CP.
6. Il CoP si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la metà dei Consiglieri Provinciali.

7. Il voto non è delegabile.
8. Per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
9. Il controllo sul CP è esercitato dall'organo regionale di revisione contabile.
10. Il CoP:
 - a) promuove la diffusione degli sport amministrati dalla Federazione, con particolare riguardo all'attività di propaganda e sviluppo sia dell'attività amatoriale che di quella agonistica;
 - b) promuove la conclusione contratti di sponsorizzazione, che dovranno essere sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Federale;
 - c) promuove iniziative per la propaganda e lo sviluppo delle attività sportive federali nel territorio di competenza;
 - d) coordina le richieste di organizzazione di manifestazioni sportive da parte degli affiliati nel territorio di competenza;
 - e) svolge ogni altra attività delegata dal CR;
 - f) redige il rendiconto economico-patrimoniale del CP come previsto dal regolamento amministrativo federale;
 - g) per la convocazione del CoP, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al CR.

Art. 46 Delegati Provinciali (DP)

1. Nelle Province ove esistono meno di 5 affiliati il CF, sentito il parere del CR può nominare Delegati Provinciali al fine di promuovere e svolgere le attività federali nonché al fine di addivenire alla costituzione di un CP secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. Il DP entro il 30 giugno di ogni anno deve inviare al CF tramite il CR, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione di eventuali provvedimenti necessari.
3. La decadenza del CR comporta anche quella del DP.

CAPITOLO VIII: CARICHE FEDERALI

Art. 47 - Natura delle Cariche Federali

Tutte le cariche federali degli Organi centrali e periferici sono onorifiche ad eccezione di quelle di CRC, per le quali possono essere corrisposti dei gettoni di presenza ed una indennità di carica secondo le disposizioni del CONI e le vigenti Leggi in materia anche sportiva.

Art. 48 - Candidature per le Cariche Federali centrali

1. Le cariche federali centrali sono le seguenti:
 - a) Presidente Federale;
 - b) Consigliere Federale;
 - c) Presidente del CRC;
 - d) Componente del CRC.
2. Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi centrali devono presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti e le incompatibilità di cui ai successivi artt. 50 e 51 del presente Statuto.

La candidatura è ammessa per una sola delle cariche previste.

3. Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante i requisiti di cui sopra anche mediante autocertificazione.
4. Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della segreteria generale, apposite liste suddivise per le cariche di:
 - Presidente Federale;
 - Consigliere;
 - Consigliere atleta;
 - Consigliere tecnico;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità a norma del ROF.

Art. 49 - Candidature alle Cariche Federali periferiche

1. Le cariche federali periferiche regionali sono le seguenti:

- Presidente regionale;
- Consigliere regionale;
- Consigliere atleta regionale;
- Consigliere tecnico regionale;
- Presidente del CRCR;
- Componenti il CRCR.

- Le cariche federali periferiche provinciali sono le seguenti:

- Presidente provinciale;
- Consigliere provinciale;
- Consigliere atleta
- Consigliere tecnico

2. Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi periferici devono essere tesserati con affiliati aventi sede nella regione o nella provincia interessata e presentare la loro candidatura per iscritto rispettivamente alla segreteria del CR o del CP , almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva, considerati i requisiti richiesti e le incompatibilità di cui ai successivi artt.50 e 51 del presente Statuto;

La candidatura è ammessa per una sola delle cariche previste.

3. Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui sopra anche mediante autocertificazione.
4. Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della segreteria del CR o CP apposite liste suddivise per le cariche di cui al precedente punto 1.
5. Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità a norma del ROF.

Art. 50 - Requisiti per ricoprire Cariche

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani maggiorenni;
 - b) essere tesserati alla FISJ da almeno due stagioni, salvo che per le cariche relative al collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni sportive

- nazionale, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della FISI.
2. Requisito ulteriore per l'elezione in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
 3. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
 4. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale e per i componenti degli organi di giustizia.
 5. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 51 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della FISI.
2. La carica di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia, di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FISI.
3. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
4. Sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale.
5. E' incompatibile con le cariche federali la qualifica di Giudice in attività di servizio continuativo componente la giuria di gara.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 52 - Durata delle Cariche

Le cariche federali acquisite per elezione o per nomina hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico invernale, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.

CAPITOLO IX: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 53 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FISI è costituito da:

- a) Immobilizzazioni, distinte in materiali, immateriali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal CRC.

Art. 54 - Esercizio Finanziario e Gestione Finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FISI spetta al CF ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità.
3. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
- 4) Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.
- 5) Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società e associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
- 6) Qualora siano costituite società strumentali allo svolgimento dei compiti della FISI, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

CAPITOLO X: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 55 - Principi informativi della Giustizia Federale

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al "Regolamento di Giustizia" deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del CONI, e per quanto non espressamente previsto, secondo i principi del diritto processuale penale. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti, l'osservanza dei principi di correttezza e lealtà che sono alla base di ogni disciplina sportiva, l'opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e all'uso di sostanze e metodi vietati, sono garantiti con l'istituzione di appositi Organi di Giustizia e Disciplina, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, e di altri organi a livello regionale.
2. Costituiscono principi fondamentali della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale, quello del diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, quello del diritto alla difesa, quello della possibilità di revisione del giudizio, quello del libero e motivato convincimento degli Organi di Giustizia, eventualmente ricusabili nei casi previsti dal regolamento di Giustizia e quello della provvisoria esecutorietà tra le parti delle decisioni di primo grado, salva la facoltà, per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
3. E' in ogni caso prevista la riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
4. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente in materia è la Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° grado.
5. Sono altresì previsti, secondo le direttive impartite in materia dal CONI, provvedimenti di clemenza (grazia, amnistia e indulto), nonché la obbligatoria devoluzione ad arbitri delle controversie che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale,

insorte tra i soggetti, affiliati e tesserati, appartenenti alla FISJ e per motivi connessi a tale appartenenza.

6. I componenti degli Organi di Giustizia della FISJ sono nominati dal Consiglio Federale, durano in carica 4 anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e non decadono se decade il Consiglio Federale. Il loro mandato è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione di Giustizia e Disciplina di II° grado il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio.
7. Possono essere nominati solo tra i laureati in giurisprudenza e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISJ.
8. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.
9. La giustizia deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni).
10. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche.
11. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali. Ferma restando la competenza del Tribunale Arbitrale dello sport, a norma del codice WADA, in materia di doping, i due gradi di giustizia sportiva federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura antidoping del CONI.
12. In materia di doping, in ordine ai procedimenti e alle relative competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.
- 13) I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che abbiano subito sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.
- 14) I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione.
- 15) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 16) La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 56 - Organi di Giustizia e Disciplina Federale

1. Sono Organi di Giustizia e Disciplina Federale:
 - il Procuratore Federale;
 - il Giudice Unico istituito presso i Comitati Regionali;
 - la Commissione di Giustizia e Disciplina di I grado;
 - la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado.
2. Le norme di procedura da seguire sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.
3. I componenti di detti organi sono anch'essi assoggettati alla giustizia e disciplina federale e, a tale effetto, sono equiparati ai dirigenti.

Art. 57 - Il Procuratore Federale

1. L'Ufficio del Procuratore Federale è composto da un Procuratore Federale, uno o più sostituti e un segretario. Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni di indagine e istruttorie relative alle denunce ricevute e ai casi in cui v'è fondato motivo per ritenere che siano state violate le norme, anche di comportamento, richiamate nel precedente art.56 del presente Statuto.
2. Il Procuratore Federale inoltre è competente a svolgere le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia sportiva nei modi e con i mezzi indicati nel Regolamento di Giustizia.

Art. 58 - Il Giudice Unico Regionale (GUR)

- 1. L'Ufficio del GUR è composto da un Giudice titolare e da un Giudice supplente, scelti dal CF, su proposta del CoR.**
- 2. Il segretario dell'Ufficio è designato dal CoR e resta in carica sino alla scadenza del mandato del GUR.**
- 3. Il GUR è competente a decidere per le gare di calendario regionale:**
 - a) in primo grado avverso i reclami contro la classifica ufficiale delle gare e contro la decisione della giuria di annullare una gara.**
 - b) in grado di appello avverso le decisioni emanate dalla giuria a seguito di reclami. E' altresì competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari relative alle infrazioni commesse dagli affiliati e dai tesserati durante o in occasione delle gare di calendario Regionale, con esclusione di quelle commesse dai giudici di gara, per i quali è funzionalmente competente la Commissione Giustizia e Disciplina.**

Art. 59 - Commissioni di Giustizia e Disciplina di I° e II° grado

- 1. Le CGD di I e II grado sono composte ciascuna da un Presidente, da due membri effettivi - di cui uno con funzioni di Vicepresidente e da due supplenti .**
- 2. Il Collegio giudicante è formato da tre membri di cui uno è il Presidente della CGD o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, e delibera a maggioranza dei suoi componenti. Su indicazione di ciascuno dei Presidenti, il CF nomina altresì per ogni Commissione un Segretario, che resta in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione.**
- 3. La CGD di I° grado è competente a decidere:**
 - a) in grado di appello avverso le decisioni emesse in primo grado dal GUR;**
 - b) in grado di appello, per le gare di calendario federale. avverso le decisioni emanate dalla giuria, a seguito di reclamo;**
 - c) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, per le gare di calendario federale avverso i reclami contro la classifica ufficiale e contro le decisioni della giuria di annullare una gara, nonché su infrazioni commesse da affiliati o tesserati, durante o in occasione delle suddette gare;**
 - d) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, sulle infrazioni commesse dai giudici di gara nell'espletamento del loro mandato sia nelle gare di calendario regionale sia in quelle di calendario federale;**
 - e) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, su ogni altra infrazione di affiliati o tesserati non ricollegabile in alcun modo a gare di calendario regionale o federale;**
 - f) in primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, sulle infrazioni commesse dai componenti degli Organi di Giustizia e, nel caso in cui il membro inquisito faccia parte della Commissione, con l'astensione del suddetto;**
- 4. La CGD di II° grado è competente a decidere:**
 - a) in grado di appello avverso le decisioni emesse in primo grado dalla CGD di I° grado;**
 - b) sui conflitti di competenza che dovessero insorgere tra GUR e CGD di I° grado;**
 - c) sui reclami avverso i provvedimenti di sospensione cautelare emessi dal GUR o dalla CGD di I° grado;**
 - d) sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, in caso di disaccordo delle parti, e sull'eventuale nomina di un arbitro, così come previsto dall'art.61 del presente Statuto.**

Art. 60 - Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport

- 1.1 provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia,**

nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 61 - Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata alla CGD di II° grado.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

CAPITOLO XI: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FISI

Art. 62 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al CF da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il CF, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'AF, che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.

3. Il CF può anche indire, su propria iniziativa, l'AF per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il CF, nell'indire l'AF, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare nell'ordine del giorno gli articoli dello Statuto interessati dalle proposte di modificazione.
5. L'AF per la modificazione dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega del 50% degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega di un quinto degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 50% di tutti i voti. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi dai presenti.
6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.

CAPITOLO XII: NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE

Art. 63 – Regolamento e Interpretazioni

Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle per lo svolgimento dell'attività tecnico-sportiva e di giustizia sono stabilite da appositi Regolamenti federali deliberati dal CF. I Regolamenti di Giustizia e Disciplina ed Antidoping nonché quelli attuativi del presente Statuto sono sottoposti all'approvazione del CONI. Per quanto non dispongano lo Statuto ed i Regolamenti federali, valgono i Regolamenti internazionali, gli usi sportivi, le norme del diritto sportivo inerenti agli sport amministrati e le norme del Codice Civile relative alle associazioni riconosciute (artt.12-35). L'interpretazione data dal CF ad un qualsivoglia articolo dello Statuto e dei regolamenti federali deve considerarsi come autentica, salvo ricorso all'AF che decide inappellabilmente.

Norme transitorie

Il computo dei mandati di cui all'art. 17 si effettua secondo quanto previsto all'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

APPENDICE ALLO STATUTO

In applicazione dell' art.16 si dà di seguito spiegazione letterale per la determinazione dei punteggi e i conseguenti voti assembleari dei singoli affiliati.

Ad ogni affiliato vengono attribuiti tanti punti quanti derivano dalla posizione in classifica dei propri atleti.

- se gli atleti classificati in ogni singola gara sono 300 o più:
verranno assegnati 600 punti al 1° classificato, 598 al 2° e così via, scalando di due in due, fino al 300° che avrà 2 punti.

Esempio: PUNTI = 2 x (300 - la posizione in classifica dell'atleta considerato + 1)

Ne consegue che a tutti gli atleti classificati oltre il 300° posto saranno attribuiti 0 punti.

- se gli atleti classificati in ogni singola gara sono inferiori a 300 ad ogni classificato verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, tenuto conto della sua posizione in classifica e del numero degli atleti classificati nella gara.

Esempio: $PUNTI = (300 + nr. \text{ degli atleti classificati}) \times (nr. \text{ degli atleti classificati} - \text{posizione in classifica dell'atleta considerato} + 1) : nr. \text{ degli atleti classificati}$.

La classifica evidenzierà i punti attribuiti all'affiliato in relazione ai punteggi acquisiti da ogni suo singolo atleta.

I punti di cui sopra vengono moltiplicati per il coefficiente indicato nella colonna AGONISMO della tabella 1 che espone la classificazione delle gare.

Ne consegue la determinazione della classifica globale dei punteggi conseguiti per ogni stagione agonistica.

Fascia attività	Coeffic. agonismo	Punti organiz	Cod.	Tipologia delle gare
Promozionale	0	0	P	Promozionali
Regionale	1	5000	R	Regionali
	2	5000	R	Regionali Indicative
	3	5000	R	Regionali di Qualificazione
	4	5000	R	Camp. Regionali e Interregionali
Nazionale	4	10000	N	Campionati Nazionali e Nazionali di Categoria
	6	10000	N	Camp. Nazionali Giovani
	8	10000	N	Nazionali Giovani e Nazionali Camp. Nazionali Assoluti
Internazionale	8	15000	I	Internaz. Di Categoria , Internaz.Children e Junior
	12	15000	I	Internazionali
	16	15000	I	Coppe Continentali
	20	15000	I	Camp. Mondo Junior e Continentali
	24	15000	I	Continentali
	28	15000	I	Coppa del Mondo
	32	15000	I	Campionati del Mondo
	64	15000	I	Giochi Olimpici

Da Punti	A punti	Votl	Base Voti x Attività	Tot.VOTI
1	5	10	10	20
6	39	20	10	30
40	150	30	10	40
151	410	40	10	50
411	915	50	10	60
916	1785	60	10	70
1786	3164	70	10	80
3165	5220	80	10	90

5221	8145	90	10	100
8164	12155	100	10	110
12156	17490	110	10	120
17491	24414	120	10	130
24415	33215	130	10	140
33216	44205	140	10	150
44206	57720	150	10	160
57721	74120	160	10	170
74121	93789	170	10	180
93790	117135	180	10	190
117136	144590	190	10	200
144591	176610	200	10	210
176611	213675	210	10	220
213676	256289	220	10	230
256290	304980	230	10	240
304981	360300	240	10	250
360901	422825	250	10	260
422826	493155	260	10	270
493156	571914	270	10	280
571915	659750	280	10	290
659751	757335	290	10	300
757336	865365	300	10	310
865366	984560	310	10	320
984561	1115664	320	10	330
1115665	1259445	330	10	340
1259446	1416695	340	10	350
1416696	1588230	350	10	360
1588231	1774890	360	10	370
1774891	1977539	370	10	380
1977540	2197065	380	10	390
2197066	2434380	390	10	400
2434381	2690420	400	10	410
2690421	2966145	410	10	420
2966146	3262539	420	10	430
3262540	3580610	430	10	440
3580611	3921390	440	10	450
3921391	4285935	450	10	460
4285936	4675325	460	10	470
4675326	5090664	470	10	480
5090665	5533080	480	10	490
5533081	6003725	490	10	500
6003726	6503775	500	10	510
6503776	7034430	510	10	520
7034431	7596914	520	10	530
7596915	8192475	530	10	540
8192476	8822385	540	10	550
8822386	9487940	550	10	560
9487941	10190460	560	10	570
10190461	10931289	570	10	580
10931290	11711795	580	10	590
11711796	12533370	590	10	600
12533371	13397430	600	10	610

CAPITOLO I – Istituto Federale

Art. 1 - Costituzione	pag.	2
“ 2 - Durata e sede	“	2
“ 3 - Scopi	“	2

CAPITOLO II – Affiliati e Tesserati

Art. 4 - Instaurazione dei rapporti federali	pag.	3
“ 5 - Diritti degli Affiliati e dei Tesserati	“	4
“ 6 - Doveri degli Affiliati e dei Tesserati	“	4
“ 7 - Scioglimento del vincolo di affiliazione	“	5
“ 8 - Commissione per l'insegnamento dello sci (COSCUMA)	“	5
“ 9 - Past President	“	5
“ 10 - Onorificenze	“	5

CAPITOLO III – Organizzazione Federale

Art. 11 - Organi Federali	pag.	5
---------------------------------	------	---

CAPITOLO IV – Organi Centrali

Art. 12 - Assemblea Federale (AF)	pag.	6
“ 13 - Partecipazione di atleti e tecnici all'Assemblea	“	7
“ 14 - Attribuzioni delle Assemblee Federali	“	7
“ 15 - Composizione dell'AF	“	8
“ 16 - Attribuzione del voto agli affiliati	“	8
“ 17 - Modalità di deliberazione dell'AF	“	10
“ 18 - Il Presidente della Federazione	“	10
“ 19 - Il Consiglio Federale (CF)	“	11
“ 20 - Riunione del CF	“	11
“ 21 - Compiti del CF	“	12
“ 22 - Decadenza del CF e dei Consiglieri	“	13
“ 23 - Consiglio di Presidenza (UP)	“	14
“ 24 - Vicepresidenti	“	14
“ 25 - Consulta Nazionale (CN)	“	14
“ 26 - Segreteria Generale	“	14

CAPITOLO V – Organi di Controllo

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)	pag. 15
“ 28 - Compiti del CRC	“ 15
“ 29 - Decadenza nell’ambito del CRC	“ 16

CAPITOLO VI – Direzioni Agonistiche e Commissioni Tecniche e Funzionali

Art. 30 - Nomina e compiti delle Direzioni Agonistiche e delle Commissioni Tecniche e Funzionali	pag. 16
---	----------------

CAPITOLO VII – Organi Periferici

Art. 31 - Comitati Regionali (CR)	pag. 16
“ 32 - Assemblea Regionale (AR)	“ 17
“ 33 - Il Presidente Regionale	“ 18
“ 34 - Il Consiglio Regionale (CoR)	“ 18
“ 35 - Compiti del Consiglio Regionale	“ 18
“ 36 - Decadenza del CR – Sostituzione dei membri mancanti	“ 19
“ 37 - Consiglio di Presidenza Regionale (UPR)	“ 19
“ 38 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionale (CRCR)	“ 19
“ 39 - Delegato Regionale (DR)	“ 20
“ 40 - Gestione Commissariale del CR	“ 20
“ 41 - Comitati Provinciali (CP)	“ 20
“ 42 - Assemblea Provinciale (AP)	“ 20
“ 43 - Deleghe di Affiliati alle AP	“ 20
“ 44 - Presidente Provinciale	“ 20
“ 45 - Il Consiglio Provinciale (CoP)	“ 21
“ 46 - Delegati Provinciali (DP)	“ 21

CAPITOLO VIII – Cariche Federali

Art. 47 - Natura delle Cariche Federali	pag. 21
“ 48 - Candidature per le Cariche Federali centrali	“ 22
“ 49 - Candidature alle Cariche Federali periferiche	“ 22
“ 50 - Requisiti per ricoprire Cariche	“ 23
“ 51 - Incompatibilità	“ 23
“ 52 - Durata delle cariche	“ 24

CAPITOLO IX – Patrimonio, Entrate e Gestione Finanziaria

Art. 53 - Patrimonio	pag. 24
“ 54 - Esercizio Finanziario e Gestione Finanziaria	“ 24

CAPITOLO X – Organi di Giustizia e Disciplina

Art. 55 - Principi informativi della Giustizia Federale	pag. 24
“ 56 - Organi di Giustizia e Disciplina Federale	“ 25
“ 57 - Il Procuratore Federale	“ 26
“ 58 - Il Giudice Unico Regionale (GUR)	“ 26
“ 59 - Commissioni di Giustizia e Disciplina di I° e II° grado	“ 26
“ 60 - Sistema di Giustizia ed Arbitrato per lo Sport	“ 27
“ 61 - Arbitrato Federale	“ 27

CAPITOLO XI – Modifiche allo Statuto e Scioglimento della FISF

Art. 62 - Modifiche allo Statuto	pag. 28
---	----------------

CAPITOLO XII – Norme di attuazione e Sussidiarie

Art. 63 - Regolamento e Interpretazioni	pag. 28
--	----------------

APPENDICE ALLO STATUTO	pag. 29
-------------------------------------	----------------